ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI CINGOLANI"
Vicolo delle Scuole n. 3/5 - 62010 Montecassiano (MC)
☎ *0733.598129 – C.F.: 80007080437 – C.IPA: UFGHZY*
www.scuolemontecassiano.edu.it
mcic826003@istruzione.it – mcic826003@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO di ISTITUTO
sulle norme di garanzia e sulle misure organizzative di erogazione del servizio in caso di sciopero (art. 10 c. 5 Accordo ARAN – OO.SS. 02/12/2020)
Delibera Consiglio di Istituto n. 57 dell'11/02/2021

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vista la legge n. 146/90.
Visto l'art.22 c.5 del CCNL Istruzione ricerca 2016-2018.
Visto l'Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 02.12.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021, con particolare riferimento agli artt. 3 e 10 comma 5, che sostituisce il precedente accordo allegato al CCNL Scuola 1998-2001.
Vista la nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0001275.13-01-2021 "Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2/12/2020".
Visto il Protocollo di Intesa siglato il 28/01/2021 tra l'Istituto Comprensivo "G.Cingolani" di Montecassiano e le OO.SS. FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS CONFSAL (assenti UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS e ANIEF),
All'unanimità dei presenti,

DELIBERA (n. 57)

il Regolamento di Istituto sulle norme di garanzia e sulle misure organizzative di erogazione del servizio in caso di sciopero, che consta di n. 7 articoli e n. 3 fogli.

Articolo 1 – Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca.
2. Il presente regolamento recepisce gli elementi innovativi contenuti nel nuovo Accordo negli artt. 3 e 10, in special modo:
   - la stipula di nuovo protocollo di intesa entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Accordo in G.U.;
   - i tempi e le modalità dell'invito ai lavoratori alla comunicazione delle dichiarazioni di adesione allo sciopero nonché della raccolta delle dichiarazioni medesime;
   - la comunicazione alle famiglie;
   - gli adempimenti successivi allo sciopero.

Articolo 2 – Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative.

1. Ai sensi della L. n. 146/1990, nell'ambito dei servizi da considerarsi essenziali è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

Servizi essenziali	*Prestazioni indispensabili*
a) istruzione scolastica	a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone	b1) raccolta/allontanamento/smaltimento rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;
c) produzione/distribuzione energia e beni di prima necessità, gestione/manutenzione relativi impianti; sicurezza e salvaguardia edifici, strutture e impianti scolastici	c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni a persone o alle apparecchiature stesse; c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento	d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

Articolo 3 – Contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative.

1. I contingenti del personale docente, educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2, sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali del Protocollo d'Intesa di Istituto siglato il 28/1/2021:

A) Istruzione	*Figure professionali*	*numero*	*Criteri individuazione*
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali*, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	Docente: *nei soli casi degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi dei cicli di istruzione (art. 10 c. 6 lt. e)	Tutti i docenti del consiglio di classe interessato: *nei soli casi degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi cicli di istruzione	Volontarietà e, in subordine, rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto
	Assistente amministrativo	n.1 di settore	
	Collaboratore scolastico	n.1 sec. I grado	
a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio	Collaboratore scolastico	n.1 per plesso ove c'è mensa	Volontarietà e, in subordine, rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto

B) Igiene sanità attività assistenziali	*Figure prof.li, criteri individuazione*
b1) raccolta, allontanamento e smaltimento rifiuti tossici, nocivi e radioattivi	Competenza del Comune
b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati	Competenza del Comune
C) Energia impianti sicurezza	*Figure prof.li, criteri individuazione*
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse	Competenza del Comune

D) Erogazione assegni indennità	*Figure professionali*	*numero*	*Criteri individuazione*
d1) adempimenti per pagamento stipendi e pensioni per il periodo necessario in base a organizzazione singole scuole, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	DSGA	n. 1	assistente amministrativo: Volontarietà e, in subordine, rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto
	Assistente amministrativo	n. 1 di settore	

2. In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Pertanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi dell'istituto.
3. Gli scioperi concomitanti con le giornate nelle quali sono previsti gli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione di detti scrutini maggiore di 5 giorni riguardo alle scadenze fissate.
4. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non possono differirne la conclusione nei soli casi in cui la conclusione dell'attività valutativa sia propedeutica allo svolgimento degli esami finali dei cicli di istruzione. Negli altri casi i predetti scioperi non dovranno comunque comportare un differimento degli scrutini maggiore di cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita per l'ultimazione.
5. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail e/o nel sito web di istituto nell'apposita sezione dell'albo sindacale, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail e/o nel sito web di istituto nell'apposita sezione dell'albo sindacale e/o tramite la modulistica specifica della segreteria digitale, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al successivo comma 7. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.
6. La scuola comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, sito web di istituto in albo sindacale, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:
   a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
   b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
   c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, sulla base delle comunicazioni rese e delle informazioni lett. a).
7. I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Articolo 4 – Norme da rispettare in caso di sciopero (art. 10 Accordo).

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata o per un periodo più breve nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La materia di proclamazione, revoca, sospensione o rinvio degli scioperi, di tempi e durata delle azioni di sciopero nelle Scuole, è disciplinata, per i soggetti promotori, dai commi da 1 a 11 dell'articolo 10 dell'Accordo.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 dell'Accordo, i competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dall'art.10 dell'Accordo, con le precisazioni che seguono:
   a) Atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle scuole gli scioperi non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (= 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole infanzia e primarie e di 60 ore annue individuali (= 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe. Tale clausola, ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo, si configura come sperimentale, volta ad assicurare il contemperamento dei diritti di sciopero e di istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti. Il Ministero dell'Istruzione ha avviato una procedura di monitoraggio delle azioni di sciopero volta a verificarne gli impatti nelle singole scuole, ed ha istituito una Commissione - composta da ARAN, OO.SS. e Ministero dell'Istruzione – che valuterà sulla base dei dati emersi dal suddetto monitoraggio relativo all'anno scolastico 2020-2021, se la clausola sperimentale possa ritenersi adeguata a conciliare il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all'istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergano criticità, le parti si impegnano a rivedere il presente accordo.
   b) In deroga nelle scuole, gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti lett. a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.
   c) Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali.
   d) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.
   e) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
   f) in aggiunta a quanto sopra previsto, non possono essere proclamati scioperi: dall'1 al 5 settembre; nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.
5. Il CCNL definirà altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero "virtuale", definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.

Articolo 5 – Adempimenti successivi allo sciopero

1. Gli adempimenti successivi allo sciopero prevedono, tra l'altro, oltre la comunicazione a SIDI del dati di adesione e il controllo dei limiti individuali stabiliti (in modo analogo al precedente Accordo), l'assicurazione della "erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe".
2. In ogni caso e per ogni fase della procedura, sia che si tratti di sciopero nazionale o territoriale, l'Unità per le relazioni sindacali dell'Ufficio di Gabinetto ministeriale assicurerà l'adeguato supporto mettendo anche a disposizione l'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi web" per la rilevazione dell'adesione ad uno sciopero anche di circoscritto interesse.

Articolo 6 – Procedure di raffreddamento e di conciliazione.

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai CCNL per il personale del comparto Istruzione e Ricerca, e definite dall'art. 11 dell'Accordo del 12/1/2021.

Articolo 7 – Norme finali.

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della L. n. 146/1990.
2. E' altresì confermata la procedura prevista dall'art. 13, comma 1, lett. h, della L. n. 146/1990.
3. Del regolamento sarà data informazione alle OO.SS. firmatarie l'Accordo Nazionale, e al personale scolastico dell'Istituto nel sito web – albo sindacale, unitamente alla procedura di adesione volontaria allo sciopero con il sistema operativo locale.